

Fano, li 20.01.2026

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

CIRCOLARE N. 2/2026

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI PROSSIMA SCADENZA E NOVITA' NORMATIVE

Riportiamo di seguito gli **adempimenti di prossima scadenza** e alcune **novità normative** di interesse per i Datori di Lavoro.

COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI

Entro il 31 Gennaio 2026 le aziende devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi sindacali territoriali i seguenti dati:

- il numero dei contratti di lavoro di somministrazione stipulati nell'anno 2025;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancata comunicazione o in caso di non corretto assolvimento dell'adempimento è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00**.

Ricordiamo che l'impiego di lavoratori mediante somministrazione deve essere comunicato, prima dell'utilizzo, al ns. Studio, in quanto i relativi nominativi debbono essere trascritti mensilmente sul Libro Unico del Lavoro.

COMUNICAZIONI DEL LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE

La Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) ha disposto la mancata erogazione dell'indennità di integrazione salariale da parte dell'Inps nel caso in cui il lavoratore svolga, nelle stesse giornate, attività di lavoro autonomo o subordinato.

Inoltre, Il lavoratore che si rioccupa deve comunicarlo all'Inps, pena la decadenza del diritto al trattamento di integrazione salariale.

Ora, **la Legge n. 182/2025 c.d. "Semplificazioni"** prevede che il **lavoratore percettore di trattamenti di integrazione salariale ha l'obbligo di comunicare lo svolgimento di un'attività lavorativa immediatamente anche al datore di lavoro richiedente l'intervento di integrazione salariale**.

Questa nuova comunicazione **fornisce una maggiore tutela al datore di lavoro** che presenta una domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il datore di lavoro è in questo modo a conoscenza dell'inizio dell'attività lavorativa del dipendente e può gestire correttamente l'erogazione dell'indennità ed evitare, come accadeva in passato, il relativo recupero di quanto indebitamente conguagliato, con eventuali sanzioni.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Legge n. 198/2025 di conversione del Decreto sicurezza **introduce il termine di 30 giorni per l'espletamento della formazione in materia di sicurezza dei lavoratori nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (Es: ristoranti, pizzerie, bar).

Il termine dei 30 giorni decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro e consente un periodo più esteso, rispetto agli altri settori, per completare la formazione ed eventuale addestramento.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*